



TRIPONALE

44/2022



## TRIBUNALE DI BRESCIA

### Ricorso

#### per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e ss legge n. 3/2012

Il sottoscritto Sig. **Marco Lancini**, nato a Chiari (BS) il 8.12.1981, residente in Corte Franca (BS), Via Villa n. 38, C.I. n. AS7996993 rilasciata dal Comune di Adro (BS), cod. fisc. LNCMRC81T08C618E, con l'avvocato Paolo Mondini (c.f. MNDPLA84B27B157S), del Foro di Brescia, che lo rappresenta e difende e presso il cui studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60 (25121 - Bs), elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 030 43560 e all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC [mondini.paolo@brescia.pecavvocati.it](mailto:mondini.paolo@brescia.pecavvocati.it)

### Premesso che:

- a) il ricorrente ha evidenziato il manifestarsi di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Situazione che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.
- b) Il ricorrente, pertanto, essendo in presenza di una situazione di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, si è rivolto all'Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia chiedendo la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge n. 3/2012 e ss.mm.ii.
- c) Veniva quindi nominato il dott. Maurizio Baribieri, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 1188, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ex art. 15 c. 9 L. 3/2012,





nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. Marco Lancini.

- d) Veniva quindi predisposta la relazione particolareggiata per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso il ricorrente rappresenta quanto segue ai fini dell'ammissione alla suddetta procedura.

\*\*

**1) Circa la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità alla legge n. 3/2012 e ss.mm.ii.**

Come indicato nella relazione particolareggiata, il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Il ricorrente non ha inoltre fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Il ricorrente ha inoltre dichiarato di: a) trovarsi in una situazione di sovraindebitamento; b) di aver fornito la documentazione atta alla compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale; c) di non aver beneficiato dell'esdebitazione; d) di non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. n. 3/2012.

\*\*

**2) Origine della situazione di sovraindebitato.**

Come risulta indicato e precisato ai punti 4 e 5 della relazione particolareggiata allegata *sub doc. 1* e dalla documentazione allegata alla medesima relazione, lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte trova le proprie cause nei seguenti fattori.

**2.1)** Il sig. Marco Lancini era socio di alcune società facenti parte del gruppo di società legate all'attività edile/immobiliare della famiglia Lancini, in particolare delle società Lancini&Lancini Immobiliare Srl e B.M.E. Costruzioni Edili Srl in favore delle quali il sig. Lancini aveva rilasciato garanzie fideiussorie.

Nello specifico, la Lancini&Lancini Immobiliare Srl, con sede in Adro (BS), Via San Pancrazio n. 11/b, aveva quali soci il sig. Battista Lancini (padre del sovraindebitato con una quota pari al 50,00%), la sig.ra Angiola Maria Zacco (madre del sovraindebitato con una quota 16,67%) e lo stesso sig. Marco Lancini (con una quota del 33,33%).



Tale società è stata costituita nel giugno 2001 ed aveva quale oggetto sociale l'attività di compravendita di immobili e la costruzione di fabbricati, con prevalente destinazione residenziale, realizzati nel territorio della provincia di Brescia.

Dopo la costituzione la società ha avviato la costruzione di importanti complessi commerciali-residenziali ed artigianali, estendendo anche la zona di operatività ad alcuni importanti centri cittadini della Lombardia e del Nord-Est, quali Milano, Brescia e Verona, oltre alla cittadine di Chiari e Palazzolo Sull'Oglio. Ciò ha determinato un significativo incremento delle dimensioni economico-finanziarie ed organizzative della società.

A partire poi dal 2008 la nota crisi generale del settore immobiliare ha determinato una riduzione e stagnazione delle vendite a fronte di passività certe ed esigibili ed ad una generale stretta creditizia che ha ridotto la possibilità di accesso al credito.

A tali difficoltà strutturali, nel caso specifico della Lancini&Lancini Immobiliare Srl, si è aggiunta la perdita di un'importante operazione nel corso del 2010. In tale periodo infatti la società aveva acquisito e realizzato un'importante commessa consistente nella costruzione di un edificio artigianale-industriale in Urago d'Oglio ed oggetto di compromesso per €6.000.000,00. Tale intervento non si è tuttavia finalizzato positivamente a causa della decisione dell'Amministrazione Comunale di Urago d'Oglio che non ha consentito l'insediamento sul proprio territorio dell'attività aziendale del soggetto cliente finale ed acquirente degli immobili realizzati dalla Lancini&Lancini Immobiliare Srl.

La complessità tecnico-strutturale dell'opera ha comportato per la società un rilevante impegno economico e quindi costi che potevano essere recuperati solo alla conclusione dell'opera mediante la cessione del complesso, peraltro già oggetto di preliminare.

La Lancini&Lancini Immobiliare Srl entrò quindi in uno stato di crisi che tentò di risolvere con un accordo ex art. 182 bis l.f., e poi un concordato preventivo, ma entrambi i tentativi non andarono a buon fine e la società è stata infine dichiarata fallita nel corso del 2013.

La società BME Costruzioni Edili Srl, pure con sede in Adro (BS), Via San Pancrazio n. 11/b, aveva quali soci Battista Lancini (padre del sovraindebitato, con una quota del 52%), Enrico Lancini (fratello del sovraindebitato, con una quota del 24%) e Marco Lancini (con una quota del 24%).

Tale società è stata costituita nel 2006 ed aveva quale oggetto sociale prevalente l'esecuzione di lavori edili in genere, la realizzazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili di qualsiasi natura, di edifici civili, industriali, nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione.



Anche tale società, a partire dal 2008, è stata duramente colpita dalla crisi economica del settore edilizio ed immobiliare che ha interessato le società facenti parte del gruppo di società riconducibili alla famiglia Lancini.

Anche B.M.E. Costruzioni Edili Srl giunse quindi negli anni successivi al 2010 in condizioni critiche, anche a causa degli elevati oneri finanziari, dei debiti elevati verso fornitori e con il sistema bancario, ormai in costante disimpegno verso le società del gruppo, compresa B.M.E. Costruzioni Edili Srl.

La società è stata quindi, a sua volta, dichiarata fallita, come la Lancini&Lancini Immobiliare Srl, nel corso del 2013.

Nel corso del 2016, poi, il sig. Lancini costituì la società Global M Srl, di cui era socio al 100%, al fine di riprendere un'attività nel settore edile.

L'attività tuttavia, a causa di un mercato edile ancora in difficoltà, presentò risultati non soddisfacenti e, nel 2017, il sig. Lancini procedeva alla cessione della quote al valore di €10.000,00.

La complessiva situazione debitoria del sig. Marco Lancini – sia rispetto al ceto bancario (ed ai successi cessionari dei portafogli di crediti in base ad operazioni di cartolarizzazione) per complessivi **€1.035.839,65**, che rispetto all'Agenzia delle Entrate riscossione (per mancati pagamenti di contributi e tributi) per **€140.211,00**, che a Regione Lombardia (per mancato pagamento della tassa automobilistica) per **€310,33** – è pertanto riconducibile alla crisi ed al successivo fallimento delle società del gruppo Lancini ed, in particolare, della Lancini&Lancini Immobiliare Srl, a garanzia delle obbligazioni delle quali il sig. Marco Lancini aveva rilasciato fidejussioni (come spesso accade nella prassi della gestione di aziende con un azionariato ristretto).

**2.2)** A ciò si aggiunga che, come risulta al punto 6 della relazione particolareggiata allegata sub **doc. 1**, il sig. Lancini ha un nucleo familiare composto da una moglie e due figli minori (cfr. estratto atto di matrimonio certificato stato famiglia sub **doc. 2**) per il sostentamento del quale sono ordinariamente previste spese mensili pari ad €1.200,00, a fronte di uno stipendio mensile di circa €1.600,00.

Tenuto, quindi, conto delle spese ordinariamente previste per il sostentamento del proprio nucleo familiare e dall'analisi del bilancio familiare risulta un saldo tra entrate/uscite pari ad **€400,00**.

**2.3)** Emerge, quindi, che l'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni e far fronte ai debiti indicati è determinata dalla sproporzione del proprio debito come sopra individuato rispetto alla capacità reddituale risultante dalle esigenze/spese familiari.

\*\*

#### **4) Elenco creditori e passività.**



La composizione dei debiti è indicata al punto 4 della relazione particolareggiata allegata sub doc. 1, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi con i relativi allegati, come dalla tabella seguente:

Nominativo	Importo	Importo precisato	Natura	Note
Penelope SPV Srl (ex Banca Intesa Spa)	€200.000,00	Non sono state fornite precisazioni	chirografario	
Leviticus SPV Srl (ex Banco BPM Spa)	€547.725,58		chirografario	
Agenzia Entrate Riscossione	€140.211,00		privilegiato	
Maioir Spv Srl (ex Banca Valle Camonica Spa – ex Ubi Banca Spa)	€288.114,07		chirografario	
Regione Lombardia	€310,33		privilegiato	

Risultano quindi:

- debiti nei confronti dei cessionari dei crediti bancari (Leviticus SPV Srl, Penelope SPV Srl, Maioir SPV Srl) per **€1.035.839,65**;
- debiti, di natura privilegiata, nei confronti di Agenzia delle Entrate riscossione per **€140.211,00** per mancati pagamenti di tributi e contributi;
- un ulteriore debito, di natura privilegiata, nei confronti di Regione Lombardia per **€310,33** per mancato pagamento della tassa automobilistica del veicolo Fiat targato CZ424CS.

Il tutto oltre ai debiti sorti in funzione della procedura indicati al punto 10 della relazione particolareggiata allegata sub doc. 1.

\*\*

#### **5) Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.**

Gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come indicato al punto 8 della relazione particolareggiata allegata sub doc. 1 e come da relativi allegati alla relazione stessa, si riferiscono:

**5.1)** alla cessione, per il corrispettivo di €10.000,00, delle quote della società Global M Srl intervenuta nel dicembre 2017. Tale società, come precisato nella relazione particolareggiata, era sostanzialmente priva di



valore che venne dismessa al fine di non procrastinare un'attività non soddisfacente intrapresa dal sig. Lancini in seguito ai fallimenti delle società del gruppo Lancini. L'importo predetto, per quanto appreso, risulta poi impiegato dal sig. Lancini per il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare.

**5.2)** Alla demolizione del veicolo Fiat targato CZ424CS avvenuta nel 2019. Si precisa che il veicolo in questione, come indicato nella relazione particolareggiata, era vetusto, immatricolato nel 2004, che è stato demolito dal ricorrente con conseguente denuncia di cessazione dalla circolazione.

\*\*

#### **6) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.**

Come indicato al punto 6 della relazione particolareggiata *sub doc. 1*, le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 4 persone (il ricorrente, la moglie e due figli minorenni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio dal certificato di stato di famiglia *sub doc. 2*), ammontano, unicamente con riguardo alle spese di spettanza e riferibili al sig. Lancini, a complessivi €1.200,00 come segue:

#### **Spese nucleo familiare quota sig. Marco Lancini**

<b>A</b>	<b>MENSILE</b>
Vitto	€400,00
Carburante veicoli	€110,00
Abbonamenti trasporti figli	€80,00
Utenze	€140,00
Affitto	/
Condominio	/
Sigarette	/
Scuola e sport (mensa, ripetizioni)	€160,00
Garage autoveicoli	/
Veicoli	/
Tempo libero	/
Altro (extra figli)	€160,00



TOT. MENSILE (A)	€1.050,00
B	ANNUALE
Assicurazioni varie	/
Bolli veicoli	/
Spazzatura	
Vacanze	/
Scuola/Università	€500,00
Mediche (farmaceutiche, dentistiche etc)	€1.300,00
Altro	
Tot. Annuale (B)	€1.800,00
Tot. MENSILE (B) - calcolo facendo B diviso 12	€150,00
Tot MENSILE (A+B)	€1.200,00

Dall'analisi del bilancio familiare mensile emergono quindi:

- entrate (stipendio) per €1.600,00;
- uscite per €1.200,00;
- saldo di circa €400,00 (quota disponibile).

\*\*

### 7) Elenco dei beni del debitore.

L'elenco di tutti i beni del ricorrente e l'inventario dei beni del medesimo sono indicati al punto 3 della relazione particolareggiata allegata sub doc. 1 con i relativi allegati ed al doc. 3 allegato al presente ricorso e sono costituiti:

7.1) dai risparmi presenti sul conto corrente n. 062 2161-9 di cui il sig. Lancini è titolare/intestatario presso Banca Valsabbina filiale Adro (BS) con saldo al marzo 2022 di circa **€6.800,00**.



**7.2)** Dal reddito derivante dall'attività lavorativa risultando il sig. Lancini dipendente a tempo indeterminato di Mapen Srl (con sede in Corte Franca, Via Fornaci n. 31) dalla quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa **€1.600,00**.

\*\*

### **8) Proposta di liquidazione del patrimonio.**

La proposta di liquidazione del patrimonio, meglio dettagliata al punto 10 della relazione particolareggiata allegata **sub doc. 1**, prevede:

**8.1)** la destinazione ai creditori di una quota del reddito/stipendio futuro non necessaria per il sostentamento del nucleo familiare, per la durata di n. 48 mesi;

**8.2)** l'utilizzo del saldo del conto corrente n. 062 2161-9 intrattenuto dal sig. Lancini presso Banca Valsabbina filiale Adro (BS), pari a circa €6.800,00;

**8.3)** il versamento da parte di famigliari della somma di €2.000,00, oltre accessori di legge ed oltre al rimborso delle spese sostenute, per il pagamento delle spese legali relative alla predisposizione della domanda.

\*\*

**9)** Allegate alla relazione particolareggiata **sub doc. 1** sono le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni uniche relative agli ultimi tre anni.

\*\*

**10)** Gli estratti conto bancari, conformi all'originale e tenuti ai sensi dell'art. 14, comma 10, l. 12 novembre 2011, n. 183, sono allegati alla relazione particolareggiata **sub doc. 1**;

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. Marco Lancini, come sopra difeso, rappresentato e domiciliato

### **chiede**

che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter legge legge 3/2012 a carico del medesimo per la durata di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Si allega:



1) relazione particolareggiata e relativi allegati che qui si richiamano (rimandando per gli allegati stessi alla predetta relazione con la relativa numerazione qui ripresa):

A) nomina gestore;

1) istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presentata il 27.05.2021 dal sig. Marco Lancini all'Organismo per la composizione della crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Brescia e relative schede allegate;

2) carta di identità e codice fiscale del sig. Marco Lancini;

3) atto matrimonio e certificato stato di famiglia;

4) estratti conto corrente n. 062 2161-9 Banca Valsabbina, filiale Adro (BS), del sig. Marco Lancini dal 30.04.2018 al 30.04.2021 e saldo conto corrente;

5) contratto assunzione Marco Lancini presso Mapen Srl, con sede in Corte Franca (BS), Via Fornaci n. 31;

6) buste paga gennaio 2021 – marzo 2021 e periodo settembre 2021-aprile 2022 sig. Marco Lancini;

7) dichiarazioni redditi 2018 – 2020 sig. Marco Lancini e certificazioni uniche sig. Marco Lancini 2018-2021;

8) certificato Centrale Rischi Banca d'Italia sig. Marco Lancini;

9) comunicazioni ricevute dal gestore da parte dei creditori (precisazione credito Leviticus SPV);

10) atto di precetto notificato da Maior SPV Srl nel maggio 2020;

11) carichi pendenti Agenzia Entrate riscossione sig. Marco Lancini aggiornati al marzo 2022;

12) estratti ruolo Agenzia Entrate riscossione sig. Marco Lancini aggiornati al marzo 2022;

13) ingiunzione Regione Lombardia per tassa automobilistica notificata nell'aprile 2022;

14) consultazione archivio P.R.A.;

15) visura Lancini&Lancini Immobiliare Srl;

16) visura B.M.E. Costruzioni Edili Srl;

17) visura Global M Srl;

18) atto cessione quote Global M Srl;

19) scheda personale sig. Marco Lancini;

20) storia partecipazioni sig. Marco Lancini;

21) cedolino Tfr luglio 2019;

22) contratto di locazione sig. Marco Lancini;



- 23) indennizzo Aurora Lancini;
- 24) dichiarazione impegno versamento somme Enrico Lancini e dichiarazione disponibilità accettazione compensi legali;
- 25) compenso Occ;
- 2) certificato stato famiglia;
- 3) elenco ed inventario dei beni.

Con osservanza.

Luogo BRESCIA, data 17/5/2022

Firma dell'istante

Avv. Paolo Mondini

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. Marco Lancini che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AS7996993 rilasciata dal Comune di Adro (BS) con scadenza il 8.12.2022.

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)



## PROCURA

Io sottoscritto **Marco Lancini**, nato a Chiari (BS) il 8.12.1981, residente in Corte Franca (BS), Via Villa n. 38, C.I. n. AS7996993 rilasciata dal Comune di Adro (BS), cod. fisc. LNCMRC81T08C618E, informato della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 o quello di negoziazione assistita ai sensi del D.Lgs. 132/14 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 o quello di negoziazione assistita nelle materie per le quali i due procedimenti summenzionati sono obbligatori, rappresentando, tra l'altro, condizione di procedibilità del giudizio, nonché della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento, con riguardo al procedimento ricorso di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter legge n. 3/2012 presso il Tribunale di Brescia, delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado del predetto procedimento, e ogni altro atto inerente, conseguente e/o successivo diretto all'accertamento e all'attuazione dei diritti fatti valere, compresi gli eventuali procedimenti cautelari, anche ante causam e/o nella fase di reclamo, l'eventuale processo di esecuzione, compresi gli eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e/o di opposizione all'esecuzione e/o di opposizione agli atti esecutivi e/o di accertamento dell'obbligo di terzi ex art. 548 c.p.c. in ogni loro fase e grado, e l'eventuale procedimento per dichiarazione di fallimento, compresi l'eventuale fase di reclamo e/o l'eventuale giudizio di opposizione in ogni fase e grado e/o l'eventuale domanda di ammissione allo stato passivo e gli eventuali giudizi ex art. 98 e/o 101 l.f. in ogni loro fase e grado, l'avvocato Paolo Mondini (c.f. MNDPLA84B27B157S) del Foro di Brescia, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Brescia in Via Vittorio Emanuele II n. 60 e gli conferisco ogni facoltà inerente al presente mandato, comprese quelle di farsi sostituire, transigere, conciliare, proporre e/o resistere a domanda riconvenzionale, proporre e/o resistere a impugnazione incidentale, chiamare in causa terzi, procedere a riassunzione del giudizio, nominare procuratori e domiciliatari, proporre querela di falso, riscuotere somme, rilasciare quietanze e dichiarazioni liberatorie, rinunciare agli atti del giudizio, rinunciare all'azione, accettare rinunzie e prestare acquiescenza a decisioni giurisdizionali. Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016.

In fede:

Marco Lancini



È autentica  
Avv. Paolo Mondini

